

Recenti documenti di prassi in tema di 'realizzo controllato'

Family Office and Private Client
20 ottobre 2020



Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
T: +39 02 676441

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
T: +39 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111

Recenti documenti di prassi in tema di 'realizzo controllato'

Nel documento in oggetto si riporta una breve sintesi delle risposte agli Interpelli n. 309, 314, 315, 381 e 429 del 2020, con le quali l'Agenzia delle Entrate si è nuovamente espressa in merito alle condizioni necessarie per poter rientrare nell'ambito di applicazione del regime del 'realizzo controllato' di cui all'art. 177, commi 2 e 2-bis del TUIR.

Il Decreto Crescita (D.L. n. 34 del 2019) ha aggiunto all'art. 177 del TUIR, il comma 2-bis, che ha introdotto una fattispecie ulteriore di 'realizzo controllato' rispetto a quella di cui all'art. 177, comma 2.

Alla preesistente possibilità di beneficiare della neutralità fiscale in caso di conferimento (o plurimi conferimenti *'uno actu'*) di una partecipazione che determini in capo alla società conferitaria l'acquisizione del controllo della società conferita, si affianca ora il regime di cui al comma 2-bis dell'art. 177 del TUIR che trova applicazione nell'ambito di conferimenti di partecipazioni qualificate a favore di società interamente partecipate dal soggetto conferente.

Risposte agli Interpelli n. 309, 314 e 315 del 2020

In tutte e tre gli interpelli in esame è stato chiesto all'Agenzia delle Entrate di esprimersi circa l'applicabilità del regime di 'realizzo controllato' di cui al comma 2-bis dell'art. 177 del TUIR nell'ambito di operazioni di riorganizzazione societaria in cui le partecipazioni in una o più società venivano conferite in holding pluripersonali integralmente partecipate dai soggetti conferenti.

L'Agenzia, adducendo analoghe motivazioni a quelle già fornite con la precedente risposta ad Interpello n. 229 del 2020, ha escluso la possibilità per i soci conferenti di poter beneficiare del regime del 'realizzo controllato' nelle fattispecie dagli stessi prospettate.

Ai fini della risposta dell'Agenzia delle Entrate è risultato decisivo il fatto che, in tutte e tre le operazioni di riorganizzazione al vaglio di quest'ultima, il conferimento delle partecipazioni veniva effettuato a favore di holding pluripersonali e non unipersonali (sebbene integralmente partecipate dai conferenti) come richiesto dalla lettera b) del comma 2-bis dell'art. 177 del TUIR.

L'Agenzia delle Entrate ha infatti rilevato che la finalità del regime di cui al comma 2-*bis* dell'art. 177 del TUIR sia quella di favorire operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale in fattispecie che resterebbero altrimenti escluse per la insufficiente misura della partecipazione detenuta, purché ciò avvenga attraverso la creazione di una holding unipersonale riconducibile al singolo conferente.

In particolare, sulla base di una rigorosa interpretazione letterale del comma 2-*bis* dell'art. 177 del TUIR, l'Amministrazione finanziaria ha osservato che, stante il riferimento della norma in esame al soggetto 'conferente', deve ritenersi che la volontà del legislatore sia quella di favorire esclusivamente la costituzione di holding unipersonali.

Risposta all'Interpello n. 381 del 2020

Nella fattispecie in esame l'istante si è rivolto all'Agenzia delle Entrate al fine di conoscere se il conferimento dell'usufrutto sulle azioni di una data società a favore di una holding unipersonale neocostituita da egli integralmente partecipata potesse beneficiare del regime di 'realizzo controllato' disciplinato dal comma 2-*bis* dell'art. 177 del TUIR.

L'Agenzia delle Entrate, in continuità con un orientamento già espresso in precedenti interpelli aventi ad oggetto il regime di realizzo controllato di cui al comma 2 dell'art. 177 del TUIR⁽¹⁾, ha negato la possibilità di applicare il regime in oggetto al caso sottoposto.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha fondato la propria decisione sul fatto che, a suo avviso, l'art. 177 del TUIR, rubricato 'scambio di partecipazioni', possa trovare applicazione solamente alle fattispecie in cui i conferimenti abbiano ad oggetto partecipazioni la cui titolarità consenta alla conferitaria di acquisire stabilmente la qualità di socio della società scambiata.

Secondo il parere dell'Amministrazione infatti, un diritto reale di godimento quale è l'usufrutto, anche nel caso in cui tale diritto sia munito del diritto di voto, incorpora solamente un diritto ai frutti ritraibili dalla partecipazione a cui si riferisce ma è inidoneo a configurare uno scambio tra la partecipazione oggetto di conferimento e la partecipazione conferita.

Risposta all'Interpello n. 429 del 2020

Con la risposta ad Interpello n. 429 del 2020, l'Agenzia delle Entrate è stata chiamata a pronunciarsi sull'eventuale sussistenza di profili integranti l'abuso del diritto, in merito ad una riorganizzazione aziendale che prevedeva quali operazioni conclusive, il conferimento da parte di due soggetti di due partecipazioni relative ad una società holding in due società neocostituite, integralmente e distintamente partecipate dai soggetti conferenti.

Nello specifico, era intenzione dei soggetti conferenti effettuare i conferimenti in parola avvalendosi del regime del 'realizzo controllato' di cui al comma 2-*bis* dell'art. 177 del TUIR.

Poiché le partecipazioni oggetto di conferimento erano riconducibili ad una holding, si rendeva necessario rispettare quanto disposto dal predetto comma 2-*bis* in tema di holding, in base al quale, per poter fruire del regime di 'realizzo controllato' è richiesto che i soci conferenti detengano (indirettamente) una partecipazione qualificata in tutte le società partecipate dalla holding conferita che esercitino un'attività commerciale ai sensi dell'art. 55 del TUIR, tenuto conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

Nel caso di specie, la condizione di cui sopra non era rispettata, considerato che, tra le diciannove società partecipate (direttamente e indirettamente) dalla holding conferita, ve ne erano infatti quattro nei confronti delle quali i soci conferenti detenevano una partecipazione indiretta inferiore rispetto alla soglia minima richiesta dalla lettera a) del comma 2-*bis* dell'art. 177 del TUIR.

Al fine di ovviare a tale problema, è stato prospettato all'Agenzia delle Entrate uno scenario in cui, anteriormente al conferimento delle partecipazioni nella holding nelle due società neocostituite, sarebbero state poste in essere, in relazione alle quattro partecipazioni di cui sopra, operazioni funzionali a determinare la sopravvenuta sussistenza del requisito di cui alla lettera a) del comma 2-*bis* dell'art. 177 del TUIR, così da poter successivamente applicare a entrambi i conferimenti il regime di 'realizzo controllato'.

Più precisamente tre delle quattro partecipazioni sarebbero state integralmente cedute, mentre la partecipazione nella quarta società sarebbe stata incrementata, tramite apposito acquisto, in modo da consentire ai soggetti conferenti di raggiungere la soglia minima richiesta dalla lettera a) del comma 2-*bis* dell'art. 177 del TUIR.

(1) Si considerino gli Interpelli n. 147 e 290 del 2019.

A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la serie di operazioni sopra descritte non configurassero abuso del diritto, non ravvisando l’ottenimento di vantaggi fiscali indebiti dall’attuazione della riorganizzazione aziendale in oggetto e riconoscendo pertanto in capo ai conferenti la possibilità di effettuare i conferimenti avvalendosi del regime di ‘realizzo controllato’.

L’Agenzia delle Entrate ha tuttavia fatto salva la possibilità di riquilibrare la riorganizzazione in oggetto come integrante i presupposti ai fini dell’abuso del diritto qualora, in un secondo momento:

- le operazioni poste in essere dagli istanti si rivelassero come non definitive, ossia si verificasse il ritorno delle partecipazioni cedute nella disponibilità, anche parziale, dei soggetti cedenti, ovvero
- le iniziative imprenditoriali poste in essere dai conferenti risultassero prive di autonomia rispetto all’influenza del gruppo dei soci di provenienza⁽²⁾.

(2) A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 20 del 2019 ha chiarito, con riferimento ad un’operazione di merger levered cash out, che si è in presenza di un vantaggio fiscale indebito quando un soggetto cedente conservi particolari poteri nella società target tra i quali si individuano la partecipazione nella conduzione della società, poteri di veto in merito alle decisioni riguardanti la società e il potere di riacquisire il controllo della stessa in presenza di inefficienze tali che, a giudizio del collegio sindacale, possano mettere in pericolo la governance e/o la solidità patrimoniale e/o la solidità finanziaria e/o economica della società target.

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

Antonio Deidda

Partner

**Family Office and
Private Client**

E: adeidda@kpmg.it

T: +39 02 6764 4762

Tomaso de Simone

Partner

**Family Office and
Private Client**

E: tdesimone@kpmg.it

T: +39 06 8096 3552

kpmg.com/it

kpmg.com/it/socialmedia

kpmg.com/app



Family Office and Private Client News / 20 ottobre 2020

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative (“KPMG International”).

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.